

CODICE ETICO

REVISIONI

REVISIONE	DATA	MODIFCHE APPORTATE
Versione: 1	maggio 2024	Adozione del documento

FARMAECOLOGIA

Art. 1

Il presente Codice Etico contiene le regole di condotta che l'Amministratore, i Dipendenti e i consulenti (d'ora innanzi: "Destinatari") devono tenere nell'esercizio della loro attività.

È fatto obbligo a chiunque agisca per conto, nell'interesse o a vantaggio della Società di rispettarlo.

Art. 2

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e in generale delle normative vigenti nei Paesi in cui operano, nonché della normativa aziendale, in quanto attuazione di obblighi normativi.

In caso di dubbio in ordine alla liceità di una attività da compiere, i Destinatari devono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza della Società che fornirà adeguate informazioni.

La Società assicura programmi di formazione e promuove la diffusione nei principi fissati nel Codice Etico.

Art. 3

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche, peritali, professionali e aziendali applicabili alle attività svolte nell'interesse o a vantaggio della Società.

Art. 4

I Destinatari assicurano la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle attività svolte nell'interesse o a vantaggio della Società.

I Destinatari sono tenuti a trattare dati e informazioni aziendali esclusivamente

FARMAECOLOGIA

nell'ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e professionali, a proteggere dati e informazioni nel rispetto della legge e della normativa aziendale e a non divulgare informazioni senza il consenso scritto della Società.

Art. 5

È assicurato il rispetto della Persona, riconoscendo il valore della vita, della salute e della dignità umana.

È vietata ogni forma di discriminazione, in particolare per motivi di religione, sesso, età, preferenze sessuali, origini razziali o etniche.

È tutelata altresì la sicurezza e l'integrità morale di chiunque operi in azienda ed è garantito il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona, della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 6

I Destinatari garantiscono la trasparenza e l'informazione periodica nei confronti dei soci, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti.

Gli interessi di tutti i soci vengono tutelati impedendo qualunque tipo di parzialità.

Le informazioni destinate ai soci devono essere veritiere, tempestive e trasparenti.

È promossa una consapevole e informata partecipazione dei soci alle decisioni dell'attività aziendale.

È garantito altresì il regolare funzionamento delle assemblee nel rispetto del diritto di ciascun socio di ottenere precisazioni, esprimere la propria opinione e formulare proposte.

FARMAECOLOGIA

I soci assicurano la regolare partecipazione alle assemblee.

Le notizie inerenti alle operazioni straordinarie sono riservate.

Art. 7

Le informazioni attinenti alla contabilità aziendale e agli adempimenti fiscali e tributari sono caratterizzate da trasparenza e affidabilità.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, inerente, coerente e congrua. In particolare, ogni operazione è documentata in modo da poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Art. 8

In caso di dubbio in ordine alla corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, si procederà alla previa acquisizione di pareri professionali di specialisti.

La fatturazione attiva e passiva deve essere ispirata ai principi di verità e non sono ammissibili fatture soggettivamente od oggettivamente false, anche parzialmente.

Le dichiarazioni fiscali per imposte dirette o indirette devono essere veritiere.

La documentazione non deve essere distrutta, alterata od occultata.

I Destinatari non devono porre in essere operazioni finalizzate alla dolosa sottrazione di beni a garanzia di pregressi crediti erariali, contributivi o

FARMAECOLOGIA

assicurativi.

I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o negligenze sono tenuti a riferire i fatti all'Organismo di Vigilanza.

Art. 9

La selezione del personale avviene nel rispetto di eguaglianza e di pari opportunità, impedendo ogni forma di favoritismo.

Art. 10

I rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto.

È vietata qualunque forma di lavoro irregolare, anche in riferimento alla permanenza sul territorio dello Stato di cittadini stranieri.

I Destinatari sono tenuti a prestare massima collaborazione nei confronti del neoassunto, per consentire a quest'ultimo di svolgere al meglio le proprie mansioni.

È ripudiato il caporalato e ogni forma di abuso o sopruso sui lavoratori.

Art. 11

L'integrità psico-fisica delle persone viene tutelata e i luoghi di lavoro devono essere conformi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza.

La Società persegue i seguenti obiettivi:

- valutare ed eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;

FARMAECOLOGIA

- adeguare il lavoro all'uomo, attenuandone la ripetitività e la monotonia, al fine di ridurre gli effetti pregiudizievoli per la salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- impiegare soluzioni che garantiscano la sicurezza o che quanto meno riducano al minimo i rischi;
- programmare ogni misura preventiva che tenga conto dell'organizzazione, delle condizioni dei luoghi e degli ambienti di lavoro e della specifica tipologia dell'attività espletata;
- preferire le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Art. 12

La FARMAECOLOGIA riconosce la tutela dell'ambiente come un valore primario nell'esercizio dell'impresa sia nelle attività quotidiane sia in quelle strategiche. Le scelte di investimento e di tipo commerciale sono informate al rispetto dell'ambiente.

In attuazione di tali principi, la Società si impegna a:

- a) adottare, anche in via preventiva, le misure atte a eliminare o ridurre al minimo l'impatto negativo dell'attività aziendale sull'ambiente;
- b) garantire che l'attività aziendale si conformi ai progressi scientifici e all'evoluzione normativa in materia ambientale;
- c) promuovere la formazione di tutti i soggetti operanti nell'impresa e la diffusione dei principi del presente codice.

Art. 13

La Società promuove la crescita professionale dei collaboratori mediante opportuni strumenti e piani formativi.

FARMAECOLOGIA

Art. 14

I beni aziendali devono essere utilizzati per scopi di lavoro e in modo sicuro.

È vietato impiegare beni aziendali per ottenere favori illeciti da parte di privati o pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Macchinari e attrezzature devono essere conformi alle leggi e oggetto di manutenzione al fine di garantirne un utilizzo sicuro.

I beni di terzi e quelli della Pubblica Amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente per la loro destinazione d'uso ed è vietata qualsiasi attività finalizzata ad abusarne o appropriarsene indebitamente.

Il patrimonio aziendale e le risorse finanziarie della Società devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle leggi vigenti.

È fatto divieto di spendere, impiegare o investire denari provenienti da fatto illecito e in caso di dubbio i Destinatari effettuano una segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

Art. 15

I Destinatari agiscono garantendo liceità, correttezza e professionalità nello svolgimento delle proprie attività, assicurando altresì la riservatezza delle informazioni.

È vietata qualunque forma di discriminazione nei confronti della clientela.

Art. 16

La scelta dei fornitori avviene nel rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza e si basa su criteri commerciali oggettivi e imparziali.

FARMAECOLOGIA

La violazione dei principi di legalità, correttezza, riservatezza è giusta causa di risoluzione dei rapporti con i fornitori.

Qualora un fornitore offra benefici per ottenere indebiti vantaggi, il relativo rapporto deve essere immediatamente sospeso e il fatto segnalato all'Organismo di Vigilanza.

Art. 17

La Società conferisce gli incarichi professionali nel rispetto dei principi di legalità, competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutte le somme corrisposte a qualsiasi titolo agli assegnatari di incarichi professionali devono essere adeguatamente documentate e comunque coerenti e proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

Art. 18

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari intrattengono rapporti leciti e trasparenti, rifiutando qualunque forma di vantaggio indebito.

È vietato promettere, offrire o dare, direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti che abbiano funzioni di verifica o analisi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

È vietata ogni forma di rappresentanza della Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in presenza di reali o potenziali conflitti d'interesse.

È vietata altresì ogni condotta diretta a condizionare indebitamente i processi decisionali della Pubblica Amministrazione.

FARMAECOLOGIA

È in ogni caso vietata la prospettazione di qualsivoglia indebito vantaggio in *pro* dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché ogni iniziativa volta a ottenere indebitamente dagli stessi informazioni riservate.

Ogni impropria richiesta o proposta proveniente da dipendenti della Pubblica Amministrazione dovrà essere immediatamente segnalata all'Organismo di Vigilanza.

Nelle forniture pubbliche deve essere garantita la qualità e la quantità dei beni previsti dal bando e dai capitolati.

Art. 19

La predisposizione di qualsivoglia accordo commerciale dovrà essere compiuta nel rispetto dei canoni di trasparenza e chiarezza, in modo da prevenire pratiche commerciali scorrette.

I contratti con i soggetti esterni alla Società devono contenere l'espressa previsione dell'inderogabile rispetto delle norme contenute nei Codici e nei Protocolli adottati dalla Società, con l'ulteriore determinazione, nell'ipotesi di inosservanza, di clausole di risoluzione e di penali per il risarcimento del danno.

Ogni indebita richiesta o proposta proveniente da soggetti intermediari dovrà essere immediatamente segnalata all'Organismo di Vigilanza. Parimenti, ogni fatto illecito commesso da tali soggetti che venga a conoscenza dei Destinatari deve immediatamente essere segnalato all'Organismo di Vigilanza.

È vietata ogni offerta di benefici o utilità a favore degli Intermediari che possa eccedere le normali pratiche commerciali e di cortesia.

Art. 20

Ogni informazione concernente l'attività sociale dovrà essere formulata nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza.

Art. 21

La Società si dichiara estranea a qualunque partito politico od organizzazione sindacale, astenendosi per l'effetto da ogni forma di finanziamento, sovvenzione o contributo in favore di soggetti o eventi che perseguano finalità politiche o sindacali.

Art. 22

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al rispetto del Codice Etico.

La violazione delle norme del Codice Etico e dei Protocolli del Modello costituiscono inadempimento delle obbligazioni con ogni conseguenza di legge.

Art. 23

Il personale dipendente è tenuto al rispetto del Codice Etico.

La violazione delle norme del Codice Etico e dei Protocolli del Modello costituiscono inadempimento degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché inosservanza dei doveri di fedeltà, lealtà, correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto di lavoro.

In caso di violazione delle norme del Codice e dei Protocolli operativi del Modello, si applicano le sanzioni previste dai relativi CCNL, secondo i criteri di proporzionalità e adeguatezza alla natura della violazione e nell'ovvio rispetto della dignità della persona umana.

Art. 24

I fornitori e i consulenti sono tenuti all'osservanza delle norme del Codice Etico e dei Protocolli del Modello.

La violazione delle norme del Codice Etico e dei Protocolli richiamati dal contratto, integrando una violazione dei doveri di diligenza e buona fede, può costituire giusta causa di revoca o risoluzione dei contratti con ogni conseguenza di legge, incluso il risarcimento del danno.

Art. 25

La Società predispone quanto necessario per consentire l'inoltro di segnalazioni relative a eventuali violazioni del Codice Etico, in conformità alla disciplina del *whistleblowing* a tutela del soggetto segnalante.

I Destinatari possono segnalare in qualunque momento, anche in forma anonima, qualsiasi violazione, o sospetto di violazione, del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza della Società tramite l'indirizzo di OdV.farmaecologia@gmail.com.